


0-12-2023



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



23/194/CU04/C2

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: “BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2024 E BILANCIO PLURIENNALE PER
IL TRIENNIO 2024-2026” (AS 926)**

**Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera. a), n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281**

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime il parere al disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” nel quadro complessivo della manovra di bilancio dello Stato 2024 – 2026, considerando oltre allo specifico provvedimento anche le disposizioni del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145 e dei decreti legislativi di attuazione della legge 111/2023 “Riforma fiscale”.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prende atto dell’inserimento nei provvedimenti della manovra 2024 degli articoli concordati nell’Accordo Governo – Regioni del 16 ottobre 2023 e ribadisce, **in special modo, l’estraneità all’Accordo della norma inerente il contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni a statuto ordinario di 350 milioni di euro annui dal 2024 al 2028** (art.88, c.7), contributo aggiuntivo a quello già previsto a legislazione vigente di 200 milioni di euro (di cui circa 175 milioni per le Regioni a statuto ordinario) annui dal 2023 al 2025 che incide pesantemente sugli equilibri dei bilanci regionali di parte corrente già in forte tensione. Tale situazione è testimoniata anche nell’Audizione del 13/11/2023 della Corte dei conti sul disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (A.S. 926): *“Si tratta, di fatto, di un contributo aggiuntivo rispetto alla modalità ordinaria che, ai sensi dell’art. 1, c. 819 e ss. della legge n. 145/2018 prevede il concorso alla finanza pubblica da parte di tutti gli enti territoriali attraverso il conseguimento di un risultato di competenza non negativo, come desunto dal prospetto degli equilibri di bilancio di cui all’allegato 10 del d.lgs. 118/2011.”*

Inoltre, si ricorda **la peculiarità delle Regioni già in piano di rientro** ai sensi dei commi 779 e 780 e secondo le modalità di cui al comma 782 dell’articolo 1, della legge n. 205/2017: **per un ente territoriale il rientro dai disavanzi pregressi è un obiettivo di finanza pubblica prioritario ed anteposto a qualsiasi ulteriore finalità di coordinamento tra Stato e Regioni**. Essere sottoposti a piano di rientro, infatti, significa garantire risparmi di spesa definiti per decenni con conseguente già ridotta capacità di spesa obbligatoria sul territorio.

Il comparto Regioni è stato sottoposto anno dopo anno a manovre di concorso alla finanza pubblica che nel 2019 hanno raggiunto un valore cumulato del contributo per le Regioni a statuto ordinario di

20,3 miliardi, con la sovrapposizione di tagli e riduzione ai livelli tendenziali di spesa in materia sanitaria ed extrasanitaria. Il comparto subisce, tuttora, il taglio dei trasferimenti operati con il DL 78/2010 (tra i quali i trasferimenti ex lege 59/1997) per 4,5 miliardi per l'esercizio di funzioni che ancora permangono in capo alle Regioni in quanto la norma contenuta nel D.Lgs. 68/2011, che prevede la verifica in relazione alla compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea per la riassegnazione degli importi "tagliati", è applicabile con l'attuazione del federalismo fiscale più volte rimandato e ora fissata al 2027 dagli obiettivi del PNRR.

Il contributo agli obiettivi di finanza pubblica negli anni è ancora più rilevante alla luce delle sentenze della Corte costituzionale (da ultimo la sentenza n.103/2018) che hanno chiarito che **i tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica** (al contrario dei tagli operati con il DL 78/2010 -tagli trasferimenti ex lege 59/1997).


Le singole misure di contenimento della spesa pubblica devono presentare il carattere della temporaneità e **richiedono che lo Stato definisca di volta in volta, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro organico delle relazioni finanziarie con le Regioni e gli enti locali, per non sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici delle singole manovre di finanza pubblica.**

Il Governo rappresenta che *"la manovra, coerentemente con quanto esposto nel Documento Programmatico di Bilancio presentato alla Commissione Europea lo scorso ottobre, è conforme alle Raccomandazioni ricevute dalla Commissione Europea per il 2024. In primo luogo, l'insieme delle misure garantisce che nel 2024 si consegua sia un tasso di crescita annuo della spesa primaria netta inferiore alla soglia raccomandata dell'1,3 per cento, sia un miglioramento annuo del saldo di bilancio strutturale dell'1,1 per cento in termini di PIL."* (Audizione Ministro dell'Economia e finanze 14/11/2023)

A riguardo si ricorda l'andamento della spesa primaria (al netto dei trasferimenti a enti pubblici) fra i comparti della Pubblica Amministrazione: fatto 100 il valore della spesa primaria nel 2009, la spesa delle Regioni si è ridotta del 14% mentre quella delle Amministrazioni Centrali è aumentata del 73%. Questo in un contesto dove la spesa primaria delle Regioni ha un peso sull'intero complesso della spesa delle Pubbliche Amministrazioni pari a circa il 5,3% nel 2009, in riduzione al 4,5% nel 2012 e fino al 2,9% nel 2022 a fronte di oltre il 26% della spesa primaria delle amministrazioni centrali nel 2009 incrementata fino al 33,5% nel 2022 (*dati 2009 e 2012 Rapporto COPAFF 23/01/2014; dati 2022 - ISTAT*).

Questi dati testimoniano ancor di più l'impatto delle manovre e il concorso del comparto Regioni al miglioramento delle grandezze di finanza pubblica.





Per quanto riguarda gli **investimenti**, l'Accordo Governo – Regioni ha previsto di favorire gli investimenti diretti assegnando alle Regioni a statuto ordinario contributi nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

A tal proposito la Corte dei conti (cfr Audizione del 13/11/2023) precisa *“La misura si aggiunge al contributo assegnato alle Regioni ai sensi del c. 809 della legge n. 178/2020 (pari a 908,5 milioni nel triennio 2024-2026) e contribuisce, seppure con risorse molto più esigue rispetto al passato, a stabilizzare il livello di spesa per investimenti delle RSO, considerando che con l'anno 2023 si chiude la finestra temporale durante la quale le stesse avevano assicurato una quota annua aggiuntiva di investimenti diretti secondo le modalità fissate nell'Accordo Stato-Regioni del 15 ottobre 2018.”*

“Sulla base delle certificazioni prodotte fino a tutto il 2022 secondo il modello approvato in data 23 dicembre 2021 dal MEF, tutte le Regioni risultano aver conseguito l'obiettivo di spesa aggiuntiva assegnato per il periodo.”

“Con riferimento agli investimenti delle autonomie territoriali, va altresì considerato che lo stimolo alla crescita oltre a trovare un limite nella scarsità di nuove risorse, potrebbe essere esposto (anche relativamente ai progetti attivati sulla base di linee di finanziamento già in essere) a ulteriori frenate connesse ai commi 7, 8 e ss. dell'art. 88 (Misure in materia di revisione della spesa) che introducono obiettivi di risparmio di spesa a carico degli enti territoriali per un importo complessivo di 3 miliardi nel quinquennio 2024-2028.”

“Il contributo richiesto agli obiettivi di finanza pubblica, insieme al permanere di situazioni di squilibrio finanziario, potrebbe determinare tensioni sul bilancio in grado di scaricarsi sulla spesa per investimenti e replicare fenomeni che si erano evidenziati nel lungo periodo di vigenza delle regole del Patto di stabilità interno. Infatti, i risparmi di spesa richiesti, parametrati sugli impegni di spesa corrente ma non vincolati alla stessa, non consentono di escludere scelte politiche locali che tendano a ridurre l'impatto delle riduzioni sulla spesa corrente a scapito di un rallentamento della spesa in conto capitale.”

In sostanza, si sta segnalando che la modalità utilizzata negli esercizi precedenti per soddisfare gli obiettivi di finanza pubblica che ha sfruttato la disponibilità delle Regioni a farsi carico degli

investimenti con risorse del proprio bilancio rinunciando al trasferimento statale, ha visto tutte le Regioni conseguire l'obiettivo di spesa aggiuntiva assegnata per il periodo.
(estratto Audizione Corte dei conti)

TAVOLA 14

RSO NUOVI INVESTIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 145/2018 – MONITORAGGIO CONTRIBUTI 2021

Regione	<i>(in migliaia)</i>							
	Contributo 2019 per nuovi investimenti diretti e indiretti di cui ai cc. 833 e 834 della L. n. 145/2018	Verifica dell'utilizzo del contributo per nuovi investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 833 e 834 della L. n. 145 del 2018				totale spesa per nuovi investimenti nel 2019-2022	scostamento dall'obiettivo in migliaia di euro	
		ripartiti nel periodo 2019 - 2022	2019	2020	2021			2022
Piemonte	205.368	65.818	46.517	46.516	46.517	205.368	0	
Lombardia	436.399	139.860	98.846	98.846	98.847	436.399	0	
Veneto	198.357	63.571	44.929	44.929	44.928	198.357	0	
Liguria	77.402	24.806	17.532	17.532	17.532	77.402	0	
Emilia-Romagna	212.341	68.053	48.096	48.096	48.097	212.342	1	
Totale Nord	1.129.867	362.108	255.920	255.919	255.921	1.129.868	1	
Toscana	195.136	62.539	44.199	44.199	44.199	195.136	0	
Marche	86.927	29.104	25.447	13.724	18.688	86.963	36	
Umbria	48.977	15.696	11.093	11.094	11.093	48.976	-1	
Lazio	292.138	93.626	66.171	66.170	66.171	292.138	0	
Totale Centro	623.178	200.963	136.910	135.187	140.151	623.213	35	
Abruzzo	78.944	25.301	17.881	17.881	17.882	78.945	1	
Molise	23.894	7.658	5.412	5.412	5.412	23.894	0	
Campania	263.096	263.096	0	0	0	263.096	0	
Puglia	203.507	65.221	46.095	46.096	46.095	203.507	0	
Basilicata	62.370	20.707	14.190	13.347	14.125	62.369	-1	
Calabria	111.345	35.685	25.220	25.220	25.220	111.345	0	
Totale Sud	743.156	417.668	108.798	107.956	108.734	743.156	0	
TOTALE RSO	2.496.201	980.741	511.628	499.062	504.806	2.496.237	36	

Fonte: Corte dei conti – Deliberazione 13/SEZAUT/2023/FRG

Per quanto concerne le norme sulla sanità, si evidenzia l'incremento del FSN e le norme per l'incremento del limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, e l'incremento del limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, fermo restando, in entrambi i casi, il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.

	2023	2024	2025	2026
FSN a legislazione vigente	128.869	131.013	131.308	131.308
<i>incremento ddl Bilancio 2024</i>		3.000	4.000	4.200
FSN ddl Bilancio 2024		134.013	135.391	135.683
% var. ddl bilancio	1,3%	4,0%	1,0%	0,2%

Il finanziamento del FSN cresce del 4% nel 2024, più del triplo del valore di crescita della spesa primaria dichiarata dal Governo per il ddl bilancio 2024, pari all'1,3%, a testimonianza della strategicità della spesa, anche se:

- CCNL 2022- 2024 (art.10, c.3,4,5)
- Tariffe prestazioni aggiuntive medici e comparto sanità (art. 42)
- Modalità distribuzione medicinali (art.44, c. 3 e 7)
- Abbattimento liste attesa (art. 45)
- Tetto spesa acquisti prestazioni sanitarie privati (art.46)
- Finanziamento aggiornamento LEA (art.48)
- Potenziamento SSN e assistenza territoriale (art.50, c.1)

- Cure palliative e terapia dolore (art.50, c.2)
- Obiettivi carattere prioritario rilevanza nazionale (art.50, c.3)
- Istituto Nazionale Promozione Salute popolazioni migranti e contrasto malattie povertà (INMP) (art.66)

possono certamente giustificare la gran parte dell'incremento delle risorse.

Al quadro delineato vanno aggiunte le considerazioni in merito ai decreti legislativi di attuazione della legge 111/2023 "Riforma fiscale".

L'applicazione dell'articolo 3 dello Schema di decreto legislativo di «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi» **determina una perdita di entrate per le Regioni e le Province autonome** ben superiore a quella quantificata, in quanto la rimodulazione degli scaglioni incide sul gettito della manovrabilità fiscale regionale in alcuni casi precludendo l'equilibrio di bilancio perché anche azionando o mantenendo al massimo le aliquote delle addizionali non si manterrebbe invarianza di risorse.

Poiché la riforma presentata ha valore solo per il 2024, in assenza di neutralità finanziaria dello schema di decreto legislativo, in subordine, le Regioni e le Province autonome hanno chiesto che, per l'esercizio 2024, possano essere applicati gli scaglioni IRPEF previsti nel 2023.

Qualora le misure dovessero essere confermate a decorrere dal 2025, le Regioni auspicano l'istituzione di un fondo destinato al ristoro delle minori entrate derivanti dalla rimodulazione degli scaglioni.

Questa criticità assume maggior rilievo anche alla luce della manovra di finanza pubblica che prevede un contributo a carico delle Regioni a statuto ordinario di 350 milioni di euro annui per gli anni 2024 – 2028.

Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome gli articoli 1 e 2 del decreto determinano una significativa perdita di gettito da compartecipazione all'IRPEF, che andrebbe ad aggiungersi alla perdita di gettito, pari a circa 840 milioni di euro, non compensata dallo Stato a decorrere dal 2025 derivante dalla revisione della disciplina Irpef entrata in vigore dal 2022. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome chiedono l'impegno del Governo a verificare una soluzione di intesa rispetto al minor gettito delle risorse IRPEF evidenziando che l'articolo 23, comma 2, della legge 111/2023 prevede che "nel caso di perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Si auspica una soluzione alternativa al contributo di finanza pubblica di cui all'art.88, c.7, attraverso un Accordo integrativo con il Governo.

A tal proposito sono già stati presentati in occasione del parere in Conferenza sul DL 145/2023 alcuni emendamenti alternativi al contributo di finanza pubblica così come attualmente configurato nel ddl Bilancio 2024, con una soluzione tecnica a invarianza di saldi per la finanza pubblica.

Nel caso la proposta sulla gestione del contributo alla finanza pubblica presentata in occasione del parere sul DL 145/2023 (nonostante le sottolineature effettuate dalla Corte dei conti in audizione e nonostante siano già state assentite e approvate dal Governo e dal Parlamento in precedenti esercizi finanziari) non fosse considerata percorribile, stante la considerazione della strategicità dell'Accordo

fra Governo e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, si propone una ulteriore opzione finalizzata a proseguire il confronto con il Governo e a trovare una soluzione condivisa che, a saldi invariati, consenta di mantenere in equilibrio le Regioni e gli obiettivi di finanza pubblica del Paese.


La proposta sottolinea la disponibilità delle Regioni a mantenere vivo il sentiero della leale collaborazione inaugurato, anche dal punto di vista formale, con la stipula dell'Accordo del 16 ottobre 2023.

Il Ministro dell'economia ha citato nella sua Audizione più volte il contenuto dell'Accordo in questione e la Conferenza considera di per sé il valore del "metodo" come un valore da non sacrificare.

È stato formulato anche un emendamento aggiuntivo per le Regioni in piano di rientro

Si esprime parere favorevole condizionato all'approvazione dell'emendamento n. 1). La Regione Campania condiziona il parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento in questione, con un ulteriore comma.


Si segnala, altresì, la necessità che si possa trovare una sintesi sulle misure previste dall'art.88 anche per gli esercizi successivi al 2024.



Emendamenti al disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. (AS 926)

INDICE

AFFARI FINANZIARI	9
1.Art. 88, comma aggiuntivo	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.Art.10 comma aggiuntivo	12
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI	12
3.Articolo aggiuntivo xxx Capacità assunzionale delle Regioni e degli enti dipendenti.....	12
4.Articolo 78 bis Direttori degli enti dipendenti e strumentali delle Regioni	13
5.Articolo aggiuntivo xxx Disposizioni per la funzionalità della Protezione civile e suoi Uffici territoriali	13
6.Articolo aggiuntivo xxx Armonizzazione tabellare dei Direttori Generali delle Regioni a statuto ordinario.....	14
7.Articolo aggiuntivo xxx Trattamento economico accessorio dei titolari degli incarichi di elevata qualificazione.....	15
8.Articolo aggiuntivo xxx Disposizioni di modifica del decreto-legge14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”	15
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO	16
9.Art. 54- Modifiche in materia di ristori per il caro carburanti ed energia.....	16
10.Tabella “Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente”	16
SPORT	17
11.Art. 39 Misure in materia sociale.....	17
12.Art. 39. Misure in materia sociale.....	18
COMMISSIONE SALUTE	18
13.Articolo aggiuntivo 41 bis Emersione rapporti lavoro irregolari.....	18
14.Articolo aggiuntivo 41 ter Fondo per il finanziamento degli oneri per indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210	19
15.Articolo aggiuntivo 41 quater Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici.....	19
16.Articolo aggiuntivo 41 quinquies Entrate payback ai fini dell'equilibrio economico-finanziario 2023	20
17.Articolo aggiuntivo 41 sexies Proroga per anno 2023- utilizzo quote avanzo vincolato.....	21
18.Art. 43 Incremento tetto per acquisti diretti	21
19.Proposte additive Revisione Prontuario A-PHT e remunerazione farmacie	22
20.Art. 44.1 bis Verifica impatto	22



21.Art. 47, comma 2 Quota premiale.....	23
22.Art. 50, comma 3 Obiettivi di piano	23
23.Articolo aggiuntivo 50-bis Disposizioni per la valorizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale	23
24.Articolo aggiuntivo 50-ter Eliminazione del limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale	24
25.Articolo aggiuntivo 50-quater Norme in materia di garanzia di funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale.....	25
POLITICHE SOCIALI	28
26. Articolo 53 del D. Lgs. 117/2017.....	28
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA.....	29
27.Articolo aggiuntivo art. 61bis Fondo integrativo statale per le borse di studio universitarie	29
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	30
28.Art. 34 Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo Sociale per occupazione e formazione.....	30
29.Art. 34 Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo Sociale per occupazione e formazione.....	30
POLITICHE AGRICOLE	30
30.Articolo 32 Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare	30
31. Articolo aggiuntivo 73 bis Credito d'imposta pesca e acquacoltura primo trimestre 2024	31
32. Articolo aggiuntivo 73 bis Proroga disposizioni in ordine agli ammortamenti in zone alluvionate.....	31
33.Articolo aggiuntivo 73 bis Sostegno alla produzione DOP "Bergamotto di Calabria olio essenziale	32
34.Articolo 74 "Fondo per le emergenze in agricoltura"	32
SVILUPPO ECONOMICO	32
35.Art. 52"Modifica copertura credito d'imposta Zes unica del Mezzogiorno":	32
PROTEZIONE CIVILE.....	33
36. Rifinanziamento Fondo regionale art. 45 d.lgs. 1/2018 e personale Protezione Civile	33
37.Art. 1 del D.L. 189/2016.....	34
38.Art. 8 del D.L. 189/2016.....	34



AFFARI FINANZIARI

1) Emendamento all'art.88 comma aggiuntivo: *Investimenti Vs riduzione contributo manovra*

1. All'articolo 88 sono aggiunti seguenti commi:

“7 bis. Le Regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo previsto per l'anno 2024 alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai fini di assolvere al contributo di finanza pubblica previsto al comma 7 del presente articolo.

7 ter. Nel caso di rinuncia del contributo per l'anno 2024 di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare gli stessi importi per investimenti per le finalità previste dal comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come da tabella A allegata. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 – sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

7 quater. In alternativa, le Regioni possono chiedere la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle stesse, la facoltà è comunicata da ciascuna Regione al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2024.

7 quinquies. Alla copertura degli oneri pari a 350 milioni di euro per il 2024 si provvede in termini di indebitamento netto e fabbisogno per 209,80 milioni di euro ai sensi dei commi precedenti e per 140,20 milioni di euro mediante accantonamento di risorse non spendibili nei bilanci regionali secondo gli importi indicati nella tabella B allegata fermo restando l'equilibrio di bilancio previsto dal d.lgs 118/2011; in termini di saldo netto da finanziare mediante riduzione del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2024.

7 sexies. A seguito delle disposizioni precedenti, il contributo alla finanza pubblica previsto per gli anni 2025 e 2026 è ridotto in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario per 209,8 milioni di euro per il 2025 e per 104,90 milioni di euro per il 2026”




Tabella A


Regioni	Percentuali di riparto	investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2024 in termini di indebitamento netto e fabbisogno	investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2025 in termini di indebitamento netto e fabbisogno	investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2026 in termini di indebitamento netto e fabbisogno
Abruzzo	3,16%	6.635.090,63	6.635.090,63	3.317.545,32
Basilicata	2,50%	5.242.018,63	5.242.018,63	2.621.009,32
Calabria	4,46%	9.358.294,63	9.358.294,63	4.679.147,32
Campania	10,54%	22.112.588,73	22.112.588,73	11.056.294,37
Emilia-Romagna	8,51%	17.846.802,63	17.846.802,63	8.923.401,32
Lazio	11,70%	24.553.556,53	24.553.556,53	12.276.778,27
Liguria	3,10%	6.505.456,32	6.505.456,32	3.252.728,16
Lombardia	17,48%	36.678.340,21	36.678.340,21	18.339.170,11
Marche	3,48%	7.306.008,95	7.306.008,95	3.653.004,47
Molise	0,96%	2.008.227,68	2.008.227,68	1.004.113,84
Piemonte	8,23%	17.260.687,68	17.260.687,68	8.630.343,84
Puglia	8,15%	17.104.331,47	17.104.331,47	8.552.165,73
Toscana	7,82%	16.400.728,53	16.400.728,53	8.200.364,27
Umbria	1,96%	4.116.386,42	4.116.386,42	2.058.193,21
Veneto	7,95%	16.671.480,95	16.671.480,95	8.335.740,47
TOTALE	100,00%	209.800.000,00	209.800.000,00	104.900.000,00

Tabella B

Regioni	Percentuali di riparto	Accantonamento di risorse nei bilanci regionali non spendibili per l'anno 2024
Abruzzo	3,16%	4.433.935,68
Basilicata	2,50%	3.503.007,69
Calabria	4,46%	6.253.731,68
Campania	10,54%	14.776.858,63
Emilia-Romagna	8,51%	11.926.223,68
Lazio	11,70%	16.408.048,74
Liguria	3,10%	4.347.306,84
Lombardia	17,48%	24.510.501,90
Marche	3,48%	4.882.280,53
Molise	0,96%	1.342.009,16
Piemonte	8,23%	11.534.549,16
Puglia	8,15%	11.430.063,26
Toscana	7,82%	10.959.876,74
Umbria	1,96%	2.750.797,79
Veneto	7,95%	11.140.808,53
TOTALE	100,00%	140.200.000,00

Relazione

Le Regioni a statuto ordinario sono chiamate ad assolvere ad un contributo di finanza pubblica per 350 mil/€ per gli anni 2024 - 2028 riversando risorse allo Stato. Si propone di attuare la misura per l'anno 2024 con il taglio del contributo per gli investimenti territoriali di cui alla tabella 1, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto per il 2024 per l'intero importo previsto per ciascuna Regione ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo




spettanti alle Regioni. Le Regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità del comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo la tabella A.

Questa alternativa è già stata utilizzata per incrementare gli investimenti per gli enti territoriali con il DL decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, articolo 39, comma 14-sexies ove è previsto che le Regioni destinano le risorse non riversate allo Stato dal 2023 al 2033 a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Poiché l'assegnazione di cui al c. 134 della legge 145/2018 non è cifrata per indebitamento netto e fabbisogno per l'intero importo dello stanziamento (ma si è considerata una copertura del 40% nell'anno, 40% nell'anno +1 e 20% nell'anno + 2) è necessario che le Regioni accantonino risorse a bilancio, non spendibili, per l'importo rimanente suddiviso fra ciascuna Regione secondo gli importi della tabella B, oltre al rispetto del pareggio di bilancio previsto dalla normativa vigente.

A mero titolo informativo si evidenziano le tendenze della spesa primaria delle Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni regionali, dalle quali emerge come il contributo alla razionalizzazione delle spese delle Regioni è significativamente superiore rispetto a quello delle Amministrazioni centrali.



La Regione Campania condiziona il parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento in questione, con questo ulteriore comma:

All'articolo 88 è aggiunto il seguente comma: *“Le Regioni a statuto ordinario in piano di rientro ai sensi dei commi 779 e 780 e secondo le modalità di cui al comma 782 dell'articolo 1, della legge n. 205/2017 alla data del 1 gennaio 2024, assolvono al contributo di finanza pubblica previsto dai commi 850-851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 mediante corrispondente incremento di maggior recupero del disavanzo negli anni dal 2024 al 2028 rispetto ai piani di rientro originari. Le stesse non sono tenute al riversamento delle risorse allo Stato. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Dl n. 78/2015 il Presidente della Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro”*

In virtù di tale comma, per le Regioni in piano di rientro che intendano avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, gli importi della tabella sopra riportata non contemplano la riduzione per assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850-851 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Relazione

Il presente emendamento ripropone per le Regioni in piano di Rientro la modalità di contribuzione agli equilibri di finanza pubblica mediante il conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Tale disposizione si rende necessaria atteso che per un ente territoriale il rientro dai disavanzi pregressi è obiettivo di finanza pubblica prioritario anteposto a qualsiasi ulteriore finalità di coordinamento tra Stato e Regioni. Essere sottoposti a piano di rientro, infatti, significa garantire risparmi di spesa definiti per decenni con conseguente ridotta capacità di spesa obbligatoria sul territorio. Ai sensi dell'articolo 1, comma 780, della legge n. 205/2017, poi, le Regioni sottoposte a piani di rientro devono, altresì, garantire l'incremento dei "pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017" percentuali incrementali fino al 4% per gli anni dal 2018 al 2026. Assicurare, quindi, anche il versamento allo Stato significherebbe depauperare la cassa regionale di ulteriori risorse già destinate per effetto di altro obbligo normativo ricadente sugli stessi Enti privando il territorio di ulteriori eventuali risorse disponibili per supportare la collettività già posta in condizioni non paritarie con altri enti del territorio nazionale. Anticipare, invece, il rientro dai disavanzi mediante l'impegno ad assicurare maggiori risparmi rispetto ai piani di rientro originari, dà evidenza di tutela delle collettività amministrative e di rispetto degli equilibri intergenerazionali.

2.Art.10 comma aggiuntivo

1. All'art. 10 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

"5.bis Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che non hanno provveduto ad erogare nella mensilità di dicembre 2023 al proprio personale dipendente gli incrementi di cui all'art. 3 del DL 145/2023, possono erogare nel mese di gennaio 2024 al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui all'art. 3, comma 1, del DL 145/2023 con le modalità e nella misura di cui al medesimo art. 3, comma 1 del DL 145/2001 con oneri a carico dei propri bilanci."

Relazione

La modifica è finalizzata a permettere alle amministrazioni del servizio sanitario nazionale e agli enti locali di erogare l'acconto previsto dall'art. 3, comma 1, del DL 145/2001 anche nella mensilità di gennaio 2024 in funzione delle proprie capacità di bilancio.


AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Proposte emendative prioritarie

3.Articolo aggiuntivo xxx Capacità assunzionale delle Regioni e degli enti dipendenti

Dopo l'articolo x del DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2026 è inserito il seguente:

"Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. 165/2001, aggiungere il seguente: 3-bis. Le Regioni possono definire, annualmente, la capacità assunzionale complessiva, propria e degli enti dipendenti, ripartendola in relazione alle specifiche esigenze organizzative di ciascun ente, garantendo comunque, a livello globale, il rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557 e seguenti della



legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007")".

Relazione

La disposizione consente alle Regioni di definire annualmente la capacità assunzionale complessiva della Regione e degli enti dipendenti e strumentali della medesima, tale da consentire, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e ss. Della legge 296/2006, una gestione unitaria della medesima, nella salvaguardia del principio di invarianza della spesa complessiva del sistema regionale.

o, in subordine,

Dopo l'articolo x del DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2026 è inserito il seguente:

"Dopo il comma 557- quater, dell'articolo 1, della legge 296/2006, aggiungere il seguente "557-quinquies. Il limite di cui all'articolo 1, comma 557-quater di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)) non si applica alla spesa del personale degli enti dipendenti e strumentali delle Regioni.".

Relazione

La disposizione introdotta esclude dall'applicazione del limite previsto dell'articolo 1, comma 557- quater della legge 296/2006 la spesa del personale degli enti dipendenti e strumentali delle Regioni.

4.Articolo 78 bis Direttori degli enti dipendenti e strumentali delle Regioni

Dopo l'articolo 78 del DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2026 è inserito il seguente:

"78-bis. I direttori degli enti dipendenti e strumentali delle Regioni, che assumono la qualità di organo dell'ente, possono essere titolari di contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'articolo 2230 codice civile.".

Relazione

La disposizione stabilisce la facoltà per le Regioni di definire la qualificazione dei direttori dei propri enti dipendenti e strumentali, che assumono la qualità di organo dell'ente, come lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 2230 c.c., collocati di conseguenza al di fuori della dotazione organica dell'ente.

Ulteriori proposte emendative

5.Articolo aggiuntivo xxx Disposizioni per la funzionalità della Protezione civile e suoi Uffici territoriali

Dopo l'articolo x del DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2026 è inserito il seguente:

"Dopo l'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n.112, aggiungere il seguente articolo: 24 – bis. Al fine di valorizzare le professionalità



13

acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 1 comma 701 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le Pubbliche Amministrazioni assegnatarie del suddetto personale assunto possono, anche in deroga al limite delle facoltà assunzionali disponibili di ciascuna amministrazione, procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.”.

Relazione

L'articolo mira a rafforzare la funzionalità della protezione civile sempre più impegnata a dare risposte alle situazioni di emergenza di varia natura – come recentemente avvenuto per l'emergenza da Covid-19 o per il conflitto in Ucraina – e coinvolte altresì nelle attività relative all'attuazione degli interventi di riduzione del rischio residuo inseriti nel PNRR, attraverso la stabilizzazione del personale assunto ai sensi dell'art. 1 comma 701 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In tal modo, oltre a garantire la valorizzazione delle professionalità acquisite dal predetto personale, risulta evidente la possibilità per la Protezione civile e per le diverse Amministrazioni assegnatarie di dare continuità alle azioni previste dal PNRR con efficienza e stabilità.

6.Articolo aggiuntivo xxx Armonizzazione tabellare dei Direttori Generali delle Regioni a statuto ordinario

Dopo l'articolo x del DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2026 è inserito il seguente:


“Dopo il comma 2 dell'articolo 28, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74 aggiungere il seguente: “3. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1, dell'articolo 27, aggiungere il seguente: “1-bis. Le Regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà legislativa, secondo i principi del presente capo, possono articolare la propria dirigenza in due fasce e prevedere per i dirigenti, cui sono conferite funzioni sovraordinate al rimanente personale dirigente, il trattamento economico tabellare previsto dalla contrattazione collettiva per i dirigenti della prima fascia nel ruolo istituito, ai sensi dell'articolo 23, nelle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2.”

b) All'articolo 27, comma 2, le parole “del medesimo comma” sono soppresse sostituite dalle seguenti “dei precedenti commi.”

Relazione

La proposta emendativa è volta a dare la facoltà alle Regioni a statuto ordinario di allineare il trattamento degli apicali in servizio presso le stesse a quello dei dirigenti di I fascia del personale dell'Area Funzioni Centrali migliorando il livello di mobilità del personale dirigente apicale tra le Regioni, a causa del forte differenziale dei livelli retributivi conseguenti il trattamento accessorio applicato da ciascuna amministrazione regionale, anche verso le Amministrazioni centrali dello Stato. L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.



7. Articolo aggiuntivo xxx Trattamento economico accessorio dei titolari degli incarichi di elevata qualificazione

“Dopo l’articolo 28- bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: “28-ter. Dopo il comma 6-sexies dell’articolo 3, aggiungere il seguente “7. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, aggiungere: “2-bis Fermo restando quando previsto dall’articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per gli enti locali e le Regioni, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento economico accessorio dei titolari degli incarichi di elevata qualificazione, limitatamente alle risorse aggiuntive e per un importo non superiore al 5 per cento a quelle destinate nell’anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, come certificate dal collegio dei revisori.”

Relazione

L'emendamento, fermo restando i limiti di spesa previsti dall'articolo 33, del decreto legge 34/2019, prevede che alle risorse aggiuntive, rispetto a quelle previste dall'articolo 67, comma 1, del CCNL del comparto delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, relative al trattamento economico accessorio dei titolari degli incarichi di elevata qualificazione, non si applica il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017 per un importo non superiore al 5 per cento delle risorse già stanziare per le stesse finalità.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

8. Articolo aggiuntivo xxx Disposizioni di modifica del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”

Dopo l'articolo x del DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2026 è inserito il seguente:

“Il comma 3-septies dell’articolo 57 è sostituito dal seguente: “3-septis. A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate alla copertura dei relativi oneri e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’art. 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Relazione

L'emendamento, fermo restando i limiti di spesa previsti dall'articolo 33, del decreto-legge 34/2019, prevede la neutralità delle spese sostenute tramite etero-finanziamenti, allo scopo di migliorare la capacità assunzionale degli enti senza porre il limite temporale delle assunzioni effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. stesso, ossia dopo il 14 ottobre 2020.

Riguardando l'esclusione solo le spese e le entrate future e non anche quelle già sostenute, non altera i criteri di calcolo dei valori soglia assunti a base della sostenibilità finanziaria definiti dai decreti attuativi dell'art. 33 del d.l. n. 34 del 2019.

Peraltro l'emendamento è in linea con le posizioni assunte anche dalla magistratura contabile in relazione al vincolo di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, che sebbene

finalizzato al contenimento della spesa di personale, a questi fini consente sempre la neutralizzazione delle spese di personale finanziate con risorse provenienti da soggetti terzi (Corte dei Conti Sez. Controllo Liguria n. 116 del 2018, Circolare 9/2006 RGS su modalità computo spesa personale, Circolare RGS 5/2016, parere MEF Prot. N. 0034748 del 31 marzo 2008).

INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO

9.Art. 54- Modifiche in materia di ristori per il caro carburanti ed energia

Dopo l'art. 54 del disegno di legge, è inserito il seguente:

“54-bis. Modifiche in materia di ristori per il caro carburanti ed energia.


1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, le parole “*sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021*”, sono sostituite dalle parole “*sostenuto nel 2022 rispetto al 2021*”;
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, le parole “*terzo quadrimestre*”, sono eliminate.
3. All'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, le parole “*secondo quadrimestre*”, sono eliminate.
4. All'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, le parole “*secondo quadrimestre*”, sono eliminate.”.

Relazione

I decreti-legge del 2022 n. 115, n. 144 e n. 176 avevano previsto fondi per ristorare il settore del TPL in conseguenza al fenomeno del forte aumento del costo dei carburanti. Gli stessi avevano allocato risorse per ristorare specifici periodi del 2022, in particolare il secondo e terzo quadrimestre con una sovrapposizione sul secondo. Considerato che il fenomeno inflattivo che si contrasta con le misure in oggetto è caratterizzante l'intera annualità e che per esigenze di semplificazione di rendicontazione e confronto con gli esercizi precedenti anche al fine di limitare la possibilità di errori o sovrapposizione di periodo, nonché per uniformità si rende necessario l'emendamento teso ad eliminare la distinzione in quadrimestri ed ammettere ai ristori l'intero esercizio.

10.Tabella “Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente”

Nella tabella “*Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)*” allegata al disegno di legge, con riferimento alle missioni del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è previsto il definanziamento di euro 30.000.000,00, sul totale di euro 40.000.000,00, della tramvia di Firenze per l'annualità 2024, da rinviare alle annualità 2027 e successive.



Si chiede di mantenere il finanziamento già previsto nell'annualità 2024 al fine di garantire la copertura relativa agli interventi del sistema tramviario fiorentino.

SPORT

Emendamento prioritario

11.Art. 39 Misure in materia sociale

Dopo il comma 5 è inserito:


comma 5bis. All'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole «con gli altri Ministri interessati» si aggiungono le seguenti: «, *previa intesa in Conferenza Stato Regioni.*».

Relazione

L'art. 1, comma 369 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano, ha istituito, presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», le cui *risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.*

La norma istitutiva del fondo rinvia ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati la determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse stanziare.

L'opportunità di procedere con Intesa sul citato Dpcm in sede di Conferenza Stato Regioni è ulteriormente motivata dall'ampliamento reso sulle finalità del Fondo in oggetto a seguito delle disposizioni e integrazioni anche finanziarie recate dal decreto-legge 50/2022 (convertito con modificazioni L. 15 luglio 2022, n. 91), che all'articolo 39 ha disposto il trasferimento nel Fondo in oggetto anche delle risorse a sostegno associazioni e società sportive dilettantistiche.



17

12.Art. 39. Misure in materia sociale

1. Dopo il comma 5 è inserito:

comma 5bis. All'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «per l'anno 2021.» si aggiungono le seguenti: «, e di 20 milioni per l'anno 2023, 2024 e 2025.».

Relazione

Il Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori, dotato di 50 milioni per l'anno 2021, è stato rifinanziato per 20 milioni per l'anno 2022 e poi – a seguito dei tagli previsti nel DDL Bilancio 2024 (cap MEF 2085) - oggetto di riduzioni fino alla dotazione di 178.000 euro per l'anno 2026.

		2024	2025	2026
Ddl Bilancio 2024		1.376.577	2.811.051	178.577
	2023	2024	2025	
L. Bilancio 2023	1.579.000	4.514.000	7.336.000	5.616.000

Onde consentire la copertura del rifinanziamento richiesto con risorse ex novo – in subordine - si richiede che siano assegnate al citato Fondo l'incremento di risorse, invece, previste per il capitolo MEF 7457

COMMISSIONE SALUTE

13.Articolo aggiuntivo 41 bis Emersione rapporti lavoro irregolari

Dopo l'art. 41, è aggiunto il seguente:

“41 bis Emersione rapporti lavoro irregolari

Ai fini del concorso all'equilibrio del settore sanitario per l'anno 2023, alle Regioni è consentita l'iscrizione in bilancio delle risorse di cui all'art. 103 comma 24 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020, che risultano non ancora assegnate alle Regioni e Province autonome e relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, ripartite nella misura dell'80% alle Regioni e Province autonome secondo i criteri di ripartizione definiti dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 giugno 2022 recante il riparto tra le Regioni e Province Autonome delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Il conguaglio delle restanti risorse sarà complessivamente ripartito tra le Regioni e Province Autonome a seguito dell'esito relativo alla valutazione delle domande di regolarizzazione presentate”

Relazione

Con l'art. 103, comma 24 del Decreto-Legge n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, sono stati stanziati 170 milioni per l'anno 2020 e 340 milioni a decorrere dall'anno 2021 per il finanziamento dell'assistenza sanitaria a favore dei lavoratori irregolari emersi con la procedura prevista dalla suddetta norma. Lo stanziamento di 340 milioni annui, a valere sul fondo sanitario, è stato reiterato anche per gli esercizi 2022 e 2023.

Ad oggi, risulta che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali abbia adottato soltanto il Decreto Ministeriale 16 giugno 2022 con il quale, tenuto conto degli esiti dell'esame del 39,42% delle



domande di regolarizzazione di lavoratori presentate, è stata ripartita tra le Regioni e Province Autonome la corrispondente quota di risorse stanziata per gli anni 2020 e 2021, per un importo di 67.014.000,00 euro relativi all'anno 2020 e di 134.028.000,00 euro relativi all'anno 2021, per un importo complessivo di 201.042.000,00 euro.

Pertanto, in relazione alle quote residue degli anni 2020 e 2021 ed alle intere quote degli anni 2022 e 2023, restano ancora da ripartire a Regioni e Province Autonome 988.958.000,00 euro. Considerato che le risorse risultano già stanziata nell'ambito del fondo sanitario nazionale si ritiene che sussistano tutti i presupposti per completare il riparto tra le Regioni delle risorse in questione, prevedendo l'erogazione delle somme e l'iscrizione in bilancio di almeno l'80%. Il restante 20% verrà ripartito a conguaglio delle domande effettivamente presentate negli anni in oggetto. Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

14. Articolo aggiuntivo 41 ter Fondo per il finanziamento degli oneri per indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210

Dopo l'art. 41 bis aggiungere il seguente:

“Art. 41 ter Fondo per il finanziamento degli oneri per indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210

Ai fini di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, a decorrere dal 2024, con dotazione di 50 milioni annui.


Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.”

Relazione

La norma prevede l'istituzione di un fondo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 in favore delle Regioni a titolo di concorso agli oneri sostenuti per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

15. Articolo aggiuntivo 41 quater Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici

Dopo l'art. 41 ter aggiungere il seguente:



“Art. 41 quater Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici

All’art. 9 ter, comma 9bis, primo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. come modificato dall’articolo 18, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazione dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole “gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” sono inserite le parole “nonché degli anni 2019, 2020 e 2021”.

All’art. 9 ter, comma 9bis, terzo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. come modificato dall’articolo 18, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazione dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole “settore sanitario 2022” sono inserite le parole “relativamente al ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e sul bilancio del settore sanitario 2023 relativamente al ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021”.

All’art. 9 ter, comma 9bis, quarto periodo, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. come modificato dall’articolo 18, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazione dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole “entro il 30 aprile 2023” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2023 per il ripiano relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ed entro il 30 giugno 2024 per il ripiano relativo agli anni 2019, 2020 e 2021”.

Relazione

Il Ministero della Salute con nota del 14 novembre 2023 ha avviato la raccolta dei dati necessari per la definizione del procedimento amministrativo finalizzato alla determinazione dell’entità del ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per i dispositivi medici con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021.

L’emendamento ha la finalità di consentire alle Regioni ed alle Province Autonome di contabilizzare, ai fini dell’equilibrio economico dei servizi sanitari regionali dell’esercizio 2023, il payback relativo ai dispositivi medici acquistati negli esercizi 2019, 2020 e 2021, analogamente a quanto già avvenuto con riferimento al payback relativo ai dispositivi medici di competenza degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per il quale la norma ha autorizzato per le Regioni e le Province autonome la contabilizzazione nell’esercizio 2022.

16.Articolo aggiuntivo 41 quinquies Entrate payback ai fini dell’equilibrio economico-finanziario 2023

Dopo l’art. 41 quater aggiungere il seguente:

“Art. 41 quinquies Entrate payback ai fini dell’equilibrio economico-finanziario 2023

All’articolo 1, comma 540 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole “payback relativo agli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle parole “payback relativo agli anni 2021 e 2022” e le parole “equilibrio del settore sanitario nell’anno 2022” con le parole “equilibrio del settore sanitario nell’anno 2023”.*

Relazione

In considerazione dell’incremento dei costi correlati al fenomeno inflattivo verificatesi nell’anno 2023 , le entrate di cui al payback per acquisti diretti relativo agli anni 2021 e 2022, oggetto di pagamento con riserva, possono essere utilizzate dalle Regioni e dalle province autonome per



l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2023, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

17.Articolo aggiuntivo 41 sexies Proroga per anno 2023- utilizzo quote avanzo vincolato

Dopo l'art. 41 quinquies aggiungere il seguente:

“Art. 41 sexies Proroga per anno 2023- utilizzo quote avanzo vincolato

“All'art. 1 comma 822 della L. n. 197/2022, così come modificato dall'art. 16-ter del DL n. 198/2022, nel primo paragrafo le parole “In sede di approvazione del rendiconto 2022” sono sostituite dalle parole “In sede di approvazione del rendiconto 2023” e alla lettera b) le parole “b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici” sono sostituite dalle parole “b) la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dalla crescita dei costi energetici ed inflattivi””

Relazione

Con tale norma si intende prorogare anche per l'anno 2023 l'art. 1 comma 822 della L. n. 197/2022, così come modificato dall'art. 16-ter del DL n. 198/2022, lettera a) e lettera b), recante l'utilizzo di quote di avanzo vincolato per la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dalle aziende dei servizi sanitari regionali (lett.a) o dei disavanzi pregressi (lett. B). Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

18.Art. 43 Incremento tetto per acquisti diretti

“Dopo il comma 1 dell'art.43 aggiungere il seguente:

“2) L'attuazione del comma 1) e' subordinata all'aggiornamento annuale da parte dell'AIFA dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia, e all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, nel rispetto dei criteri determinati dall'AIFA, previo parere della Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco della medesima Agenzia, da effettuare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'aggiornamento annuale dell'elenco dei farmaci rimborsati da parte dell'AIFA dovrà inoltre rispondere a criteri di sostenibilità della spesa farmaceutica rispetto ai rispettivi fondi.”

Relazione

L'innalzamento del tetto di spesa per gli acquisti diretti dei farmaci all'8,5% rappresenta un danno rilevante per le entrate delle Regioni, in assenza di strumenti che favoriscano il contenimento della spesa. Uno strumento necessario a sostenere questo innalzamento è rappresentato dalla revisione periodica del PNF così come previsto nella legge 234/2021 al comma 283. Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

19. Proposte additive Revisione Prontuario A-PHT e remunerazione farmacie

Art. 44 comma 1

All'art. 44, comma 1, aggiungere dopo le parole: "in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico", le parole "*dando mandato ad AIFA di rinegoziare i prezzi dei medicinali che transiteranno dalla classe A/PHT a classe A al fine del rispetto del tetto di cui all'articolo 43*", e dopo le parole "Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)" le parole: "*d'intesa con la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano*"

Art. 44 comma 2 lettera e)

All'art. 44, comma 2, lettera e), dopo le parole "per ogni confezione di farmaco" inserire le seguenti "*con prezzo più basso o di riferimento*"

Art. 44 comma 6

All'art. 44, comma 6, dopo le parole "dei farmaci SSN da parte delle farmacie" inserire "*e in caso di superamento del tetto di cui all'art 43, modifica per l'anno successivo in riduzione le quote di cui al comma 2) lettere a) b) e c)*"

Art. 44 comma 8

All'art. 44, comma 8, dopo le parole "il Ministero della Salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)" sono inserite le parole "*d'intesa con la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano*"

Relazione

- 1) Tiene conto del fatto che i farmaci in A/PHT godono di sconti SSN confidenziali che vanno persi nel passaggio al regime convenzionale, si rende quindi necessaria la rinegoziazione AIFA.
- 2) Chiede il coinvolgimento della Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
- 3) Ha l'obiettivo di incentivare l'uso dei farmaci a prezzo più basso in lista di trasparenza, e ridurre il copayment a carico del cittadino.
- 4) Ha l'obiettivo di rimodulare al ribasso le quote del nuovo modello di retribuzione, qualora la spesa convenzionata dovesse superare i livelli di spesa prefissati. La relazione tecnica di accompagnamento riporta che il nuovo sistema di remunerazione determinerà un aggravio di spesa per le Regioni di 53 milioni di euro per l'anno 2024 e 77 milioni di euro per il 2025, ma tali valori potrebbero essere sottostimati.
- 5) Chiede il coinvolgimento della Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

20. Art. 44.1 bis Verifica impatto

Dopo il comma 1 dell'art. 44 aggiungere il seguente:

"l'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 1) è subordinato alla verifica che tali misure non rappresenti un aggravio di costi per i bilanci delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, né una possibile riduzione di entrate"



Relazione

Chiede che non ci sia aggravio per i bilanci delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

21.Art. 47, comma 2 Quota premiale

All'art. 47 "Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità" al comma 2 la parola "limitatamente" è sostituita con la parola "A decorrere dal"

Relazione

La norma prevede un incremento - in maniera permanente - della quota premiale dallo 0,25 per cento allo 0,50 a decorrere dall'anno 2024 delle risorse previste per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, a parità di fabbisogno finanziario sanitario nazionale annualmente definito.

Attualmente nella bozza di Legge di bilancio all'art. 47 la quota premiale viene innalzata allo 0,50% ma solo limitatamente all'anno 2024 (art. 4, comma 1 del DL n. 198/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023). La modifica prevede un incremento permanente, a decorrere dal 2024.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica

22.Art. 50, comma 3 Obiettivi di piano

Il comma 3 dell'art. 50 è soppresso

Relazione

Dalla relazione tecnica ed illustrativa allegata al DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 non si evincono le finalità per cui nel 2025 e nel 2026 vengono sottratte dalla quota indistinta risorse pari a 240 milioni di euro e a 310 milioni di euro per destinarle all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere sanitario. Si ritiene pertanto inopportuno la sottrazione di un importo significativo di risorse dal fabbisogno finanziario indistinto per destinarlo a risorse vincolate in assenza di una precisa motivazione e finalità.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

23.Articolo aggiuntivo 50-bis Disposizioni per la valorizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale

Dopo l'art. 50 aggiungere il seguente:

*"Art. 50-bis Disposizioni per la valorizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale
Per il triennio 2024-2025 le Regioni che hanno avviato con atti di Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza con la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 s.m. e i., in deroga ai limiti della spesa per il personale determinati dallo stesso*

articolo 11, comma 1 e in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario delle predette Regioni nonché per valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni, destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, da definirsi nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è corrispondentemente incrementato di € 200.000.000 per il triennio 2023-2025”.

Relazione

Con la disposizione di cui sopra si dà attuazione alla previsione contenuta nell'ultimo punto della scheda 3 del Patto per la salute 2019-2021 di cui all'intesa Stato-Regioni del 18 dicembre 2019. La norma consente, per il triennio 2023-2025, alle Regioni che abbiano almeno avviato il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera) destinare risorse aggiuntive a favore delle aziende ed enti del proprio servizio sanitario regionale fino al 2% del monte salari 2018, in deroga ai limiti della spesa per il personale del SSN determinati dall'articolo 11 del D.L. 35/2019 (c.d. decreto Calabria) e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (che stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016). Tale incremento, che sarà destinato, in sede di contrattazione integrativa, al solo personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario, dovrà comunque essere percentualmente definito nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, le risorse andranno utilizzate tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni.

Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è corrispondentemente incrementato di € 200.000.000 per il triennio 2023-2025.

24.Articolo aggiuntivo 50-ter Eliminazione del limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale

Dopo l'art. 50 bis aggiungere il seguente:

“Art. 50-ter Eliminazione del limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale



All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al quarto periodo le parole "e gli enti del Servizio sanitario nazionale" sono soppresse;
- b) al settimo periodo dopo le parole "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano" sono inserite le seguenti "agli enti del Servizio sanitario nazionale e".

Relazione

Le proposte emendative di cui sopra escludono gli enti del Servizio sanitario nazionale dall'ambito applicativo dell'articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e cioè dal limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009 nelle assunzioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché nel reclutamento di personale con contratti di formazione lavoro, o altri rapporti formativi, o con contratti di somministrazione di lavoro. La predetta esclusione è motivata dal fatto che per le predette tipologie di assunzione il limite di spesa è compreso nel limite generale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 20129, n. 35 (c.d.. Decreto Calabria) convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, limite dato dalla spesa complessiva per il personale sostenuta nel 2018 o se superiore dalla spesa sostenuta nel 2004, ridotta dell'1,4%. Lo stralcio degli enti del SSN dall'ambito applicativo della norma non comporta pertanto alcun incremento della spesa per il personale e consente agli stessi enti una maggiore flessibilità nel reclutamento di risorse umane sia nei casi di mancanza di candidati idonei nelle graduatorie di concorso pubblico, sia laddove il fabbisogno aziendale è legato ad esigenze di carattere temporaneo o a vacanze transitorie di organico che richiedono l'assunzione di personale supplente.

25.Articolo aggiuntivo 50-quater Norme in materia di garanzia di funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale

Dopo l'art. 50 ter aggiungere il seguente:

"Art. 50-quater Norme in materia di garanzia di funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale


1. all'articolo 1, comma 268, lett. a), le parole "*anche per gli anni 2022 e 2023*" sono sostituite dalle seguenti "*anche per gli anni 2022, 2023 e 2024*" e le parole "*31 dicembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti "*31 dicembre 2024*";
2. all'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 le parole "*31 dicembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 dicembre 2024*".
3. all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "*31 dicembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti "*31 dicembre 2024*".
4. all'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole "*Per l'anno 2023*" sono sostituite dalle seguenti "*Per gli anni 2023 e 2024*" e le parole "*50 milioni di euro*" e "*20 milioni di euro*" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti "*50 milioni di euro per l'anno 2023 e 67 milioni per l'anno 2024*" e "*20 milioni di euro per l'anno 2023 e 27 milioni di euro per l'anno 2024*".
5. all'articolo 4, comma 9-octies del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. le parole “*fino al 31 dicembre 2023*” sono sostituite dalle seguenti “*fino al 31 dicembre 2024*”;
 - b. le parole “*per l’anno 2023*” sono sostituite dalle seguenti “*per l’anno 2024*”;
 - c. in fine è aggiunto il seguente periodo: “*Restano salve in relazione agli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale nei confronti dei dipendenti delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale le tariffe orarie più elevate eventualmente riconosciute in attuazione di disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro*”.
6. all’articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole “*fino al 31 dicembre 2023*” sono sostituite dalle seguenti “*fino al 31 dicembre 2024*” e le parole “*al 31 dicembre 2022*” sono sostituite dalle seguenti “*al 31 dicembre 2024*”.
7. all’articolo 20 comma 11-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole “*31 dicembre 2022*”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti “*31 dicembre 2024*”.

Relazione

La finalità dell’articolato è quella di consentire alle aziende ed enti del SSN di utilizzare senza soluzione di continuità alcuni strumenti straordinari per attenuare le carenze di personale, in particolare sanitario, che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall’ordinamento e conseguentemente sono dirette a garantire i livelli essenziali assistenza.

1. si mantengono per l’anno 2024 le seguenti misure (che terminerebbero al 31 dicembre 2023 dall’articolo 1, comma 268, lett. a) della L. 234/2021, come modificato dall’articolo 4, comma 3-bis del DL 198/2022) riguardanti la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di:
- a) procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, al reclutamento di medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 547 della L. 145/2018, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di Co.Co.Co. di durata non superiore a sei mesi prorogabili anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001;
 - b) conferire, secondo quanto previsto dall’articolo 2-bis, comma 5 del D.L. 18/2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di Co.Co.Co., con durata non superiore a sei mesi, al personale collocato in quiescenza del ruolo sanitario, sia dirigenziale che del comparto, e del profilo di operatore socio-sanitario, qualora risulti impossibile procedere alle assunzioni;
 - c) conferire incarichi individuali a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’articolo 2-ter del D.L. 18/2020 previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari con procedure semplificate (selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell’avviso solo nel sito internet dell’azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni) qualora risulti impossibile utilizzare il personale già in servizio o ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore;
 - d) conferire, secondo quanto previsto dall’articolo 2-ter, comma 5 del D.L. 18/2020, incarichi a tempo determinato con le procedure di cui alla precedente lettera c) per la durata di sei mesi



anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.

2. Con l'emendamento proposto, attraverso il differimento al 31 dicembre 2024 del termine del 31 dicembre 2023 indicato dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 228/2021, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4, comma 9-quater del DL. 198/2022, si determina la validità fino alla stessa data del 31 dicembre 2024 delle disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies del DL 18/2020, che consentono ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale. La proroga è giustificata dalla particolare situazione di carenza di medici di medicina generale e di medici specializzati in pediatria sul territorio.
3. Con l'emendamento proposto si mantiene fino al 31 dicembre 2024 la possibilità per le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, già prevista dall'articolo 2-bis del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020 (il cui termine al 31 dicembre 2023 è fissato dalla norma di cui si propone la modifica) di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione nella disciplina. L'ulteriore proroga si rende necessaria per il permanere della gravissima carenza di personale in alcune discipline mediche (quali, tra le altre, quelle d'emergenza-urgenza, di anestesia e rianimazione e di pediatria) per le quali i concorsi per il reclutamento di dirigenti medici specializzati vanno frequentemente deserti o nelle cui graduatorie è collocato un numero di candidati idonei largamente insufficiente a coprire i relativi fabbisogni e, conseguentemente, a garantire i livelli assistenziali minimi.
4. Con l'emendamento proposto si estende anche all'anno 2024 la possibilità per le aziende ed enti del SSN di ricorrere, per il personale medico e per il personale infermieristico operante presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri alle prestazioni aggiuntive previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro elevando la tariffa oraria rispettivamente fino a 100 euro e fino a 50 euro lordi onnicomprensivi. Conseguentemente viene aumentata l'entità della spesa. La necessità discende dal permanere della carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e dalla conseguente esigenza di rendere attrattiva per lo stesso personale l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive (che non possono essere imposte dalle aziende sanitarie ai propri dipendenti) riducendo così il ricorso alle esternalizzazioni.
5. L'emendamento proposto consente alle aziende ed enti del SSN di avvalersi anche per l'anno 2024 delle possibilità di avvalersi delle disposizioni contenute all'articolo 29 del DL 104/2020 e all'articolo 26 del DL 73/2021 per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, con conseguente conferma a 80 euro orari della remunerazione delle prestazioni aggiuntive al personale della dirigenza medica e veterinaria e a 50 euro orari al personale del ruolo sanitario del comparto. Tale possibilità si palesa indispensabile per consentire il recupero delle liste di attesa, notoriamente ancora molto elevate, sia mediante l'utilizzo dell'istituto dell'acquisto di prestazioni nei confronti del personale dipendente con previsione di una tariffa adeguata, sia attraverso l'eventuale ricorso alle strutture private accreditate. Viene altresì prorogata anche per il 2024 la disposizione che consente alle Regioni e alle Province autonome per l'attuazione delle finalità perseguite dalla

normativa sopra richiamata di utilizzare una quota non superiore allo 0,3% del finanziamento indistinto del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ovviamente riferito allo stesso anno 2024. E' stata aggiunta la previsione secondo cui restano salve in relazione agli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale nei confronti dei dipendenti delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale tariffe orarie più elevate eventualmente riconosciute in attuazione di disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Ciò per evitare un'ingiustificata penalizzazione del personale (Si ricorda in proposito che l'Ipotesi del CCNL dell'Area Sanità 20022-2024, sottoscritta il 28 settembre 2023, all'articolo 89 prevede la possibilità che linee di indirizzo regionali possano elevare le tariffe orarie relative all'acquisto di prestazioni fino a 100 euro).


6. Con gli emendamenti proposti al comma 1 dell'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 si intendono allineare i termini per l'assunzione diretta a tempo indeterminato e per il conseguimento dei relativi requisiti del personale già reclutato a tempo determinato mediante procedure concorsuali a quelli previsti al secondo comma dello stesso articolo (31 dicembre 2024) in relazione al personale reclutato con rapporto di lavoro flessibile. Si intendono così evitare ingiustificate penalizzazioni di coloro che proprio per aver già superato una procedura concorsuale ed essere già stati dipendenti di pubbliche amministrazioni avrebbero maggior titolo al passaggio al rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Con la modifica al comma 11-bis si vuole poi sanare un ulteriore disallineamento tra le previsioni riguardanti la stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale e le previsioni generali dei commi 1 e 2. Il comma 11-bis prevedeva, infatti, che per le citate categorie di personale del SSN la stabilizzazione potesse intervenire solo fino al 2022 e con requisiti maturati alla stessa data. Invece, nei confronti del rimanente personale del SSN è consentita l'applicazione, in quanto riguardanti tutte le pubbliche amministrazioni, delle previsioni di cui ai commi 1 e 2, con i diversi e più lunghi termini per l'effettuazione delle assunzioni e per il conseguimento dei requisiti. Anche in relazione a questa fattispecie con l'emendamento si fa venir meno una disparità di trattamento del tutto ingiustificata (Tra l'altro per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico il comma 11-bis costituiva norma di maggior favore in relazione ai termini originariamente previsti ai commi 1 e 2).

POLITICHE SOCIALI

26. Articolo 53 del D. Lgs. 117/2017

Dopo l'articolo 53, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 viene aggiunto il seguente comma:

“4.” Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 le competenti amministrazioni pubbliche possono assumere personale e incrementare di analogo contingente le rispettive dotazioni organiche di cui all'art. 6 del d.lgs. 165/2001 nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna ai sensi del precedente comma. Tali risorse non rilevano per i vincoli di spesa del salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.



Relazione

Al fine di potenziare gli Uffici regionali e provinciali del RUNTS con personale numericamente e professionalmente adeguato a svolgere i complessi compiti richiesti dal Codice del Terzo settore, si rende necessario che le risorse di cui all'articolo 53 comma 3 del d.lgs. 117/2017 possano essere utilizzate per incrementare, nei limiti delle risorse stesse, le dotazioni organiche di cui all'art. 6 del d.lgs. 165/2001 delle amministrazioni pubbliche competenti alla gestione del RUNTS e non rilevino per i vincoli di spesa del salario accessorio di cui al decreto legislativo 75/2017.

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

27. Articolo aggiuntivo art. 61bis Fondo integrativo statale per le borse di studio universitarie
Dopo l'Art. 61. Borse di studio per l'Erasmus italiano aggiungere il seguente:

“Art. 61bis Fondo integrativo statale per le borse di studio universitarie


Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato per gli anni 2024 e 2025 dell'importo di euro 130 milioni annui e per l'anno 2026 di 380 milioni di euro, destinati alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore degli studenti universitari”.

Osservazione su Fondo destinato alle Regioni per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con disabilità fisiche o sensoriali

Con riferimento al Fondo destinato alle Regioni, pari a 100 milioni di euro, per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con disabilità fisiche o sensoriali, considerato che le risorse del citato Fondo non sono più utilizzabili per garantire il trasporto scolastico degli alunni con disabilità, si rappresenta l'assoluta necessità di prevedere un Fondo destinato a garantire tale funzione, che risulta imprescindibile al fine di assicurare una reale ed efficace tutela del diritto all'istruzione degli studenti con disabilità.

In subordine, si chiede di prevedere una modifica normativa volta a consentire l'utilizzo del presente Fondo anche per il trasporto, così come avveniva nei precedenti decreti di riparto, prevedendo un congruo incremento dello stanziamento del fondo stesso.

Si ribadisce, infine, come già evidenziato più volte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la necessità di includere, a partire dal prossimo riparto del fondo, anche le Regioni a Statuto speciale, prevedendo a tal fine un congruo incremento del fondo.



LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

28.Art. 34 Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo Sociale per occupazione e formazione

All'articolo 34, terzo comma, inserire il comma 3 – bis: *"Al fine di fronteggiare i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica di cui all'articolo 44, comma 11-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale è prorogato fino al 31 dicembre 2024 alle medesime condizioni ivi stabilite"*.

Relazione

L'obiettivo della disposizione è fronteggiare i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica per i datori di lavoro che non possono più ricorrere a trattamenti straordinari di integrazione salariale.

29.Art. 34 Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo Sociale per occupazione e formazione

All'articolo 34, quinto comma, inserire il comma 5 – bis: *"È prorogato, per l'anno 2024, l'intervento di cui all'articolo 43 bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130. All'onere derivante dal presente intervento, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"*.

Relazione

La disposizione è tesa a chiedere, anche per l'anno 2024, la proroga dell'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria. L'obiettivo è armonizzare la disposizione in parola con quanto previsto dal comma 5 dell'art. 34 della Legge di bilancio in esame.

POLITICHE AGRICOLE

30.Articolo 32 Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare

All'articolo 32 la lettera a) del comma 1 è soppressa.

Relazione

La riduzione dell'indennità giornaliera di malattia della gente di mare dall'attuale 75% al 60% rischia di arrecare ulteriori gravi danni ad un settore delicato e già in difficoltà come quello della pesca, alle



prese con una crisi economica significativa, determinata anche dai cambiamenti climatici in atto, che sta attanagliando gli operatori di intere comunità costiere.

31. Articolo aggiuntivo 73 bis Credito d'imposta pesca e acquacoltura primo trimestre 2024

Dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:

“Articolo 73 bis Credito d'imposta pesca e acquacoltura primo trimestre 2024

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'elevato costo del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2024. Il credito di cui al presente comma è utilizzabile entro la data del 31 dicembre 2024 secondo le modalità dell'articolo 1, comma 47, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Relazione

Il valore del carburante continua ad attestarsi su livelli molto elevati a causa di perturbazioni in atto sui mercati internazionali. Si stima un prezzo, secondo i dati riportati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, superiore del 35%

La proposta *de qua* permette di supportare il settore della pesca, fortemente energivoro, attraverso uno strumento che ha permesso durante la sua precedente applicazione di salvare letteralmente dal *default* migliaia di imprese armatrici.

32. Articolo aggiuntivo 73 bis Proroga disposizioni in ordine agli ammortamenti in zone alluvionate

Dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:

“Articolo 73 bis Proroga disposizioni in ordine agli ammortamenti in zone alluvionate

1. *Le disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies dell'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020 n. 126, si applicano fino al 31 dicembre 2024 ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 1 giugno 2023 n. 61 convertito con legge 31 luglio 2023 n. 100.*

2. *Per l'attuazione del presente articolo è istituito, per l'anno 2024, un apposito fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima.”*

Relazione

La disposizione ha lo scopo di estendere di una ulteriore annualità la possibilità di non effettuare fino al 100% l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Si tratta di una misura introdotta in epoca Covid che ha mantenuto valenza sino all'esercizio in corso al presente anno (2023). L'estensione di tale misura per un ulteriore anno è limitata alle imprese che sono ubicate o hanno unità produttive nei territori indicati nel decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61 convertito con legge 31 luglio 2023 n. 100.

33.Articolo aggiuntivo 73 bis Sostegno alla produzione DOP “Bergamotto di Calabria olio essenziale

Dopo l’articolo 73 aggiungere il seguente:

“Articolo 73 bis Sostegno alla produzione DOP “Bergamotto di Calabria olio essenziale

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dai gravi danni prodotti dall'eccesso termico che nel mese di luglio 2023 ha interessato l'intero areale di coltivazione della DOP “Bergamotto di Calabria olio essenziale”, coincidente con la fascia costiera reggina ricompresa tra Villa San Giovanni e Monasterace, con perdite di produzione stimate tra il 70 % ed oltre il 90%, è istituito, per l'anno 2024, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima”.

Relazione

Nel mese di luglio 2023, la stretta fascia costiera reggina ricompresa tra i comuni di Villa San Giovanni e Monasterace è stata investita da un eccezionale eccesso termico, con temperature massime che hanno periodicamente superato i 40 C, associate a bassi livelli di umidità relativa, con un massimo termico di 46,8. La fascia costiera in questione coincide con l'areale di coltivazione della DOP “Bergamotto di Calabria olio essenziale”, caratterizzato da un particolare microclima che in quella zona esprime i massimi livelli produttivi e qualitativi per la pregiata essenza. Il Bergamotto, per le caratteristiche del frutto, epicarpo mediamente sottile ed estremamente ricco di olii essenziali pregiati, è molto sensibile, rispetto agli altri agrumi, alle alte temperature associate a bassi livelli di umidità relativa che, qualora persistenti, provocano la rottura delle ghiandole oleifere con conseguente fuoriuscita degli oli, causa di suberosità e grave necrosi dei frutti. Per fronteggiare gli ingenti danni causati dall’eccesso termico del luglio 2023, con perdite di produzione tra il 70-75% nell'areale basso ionio reggino ed oltre il 90% nell'areale medio ionio reggino, con la proposta de qua si istituisce un apposito fondo al fine di supportare il settore della produzione bergamotticola calabrese, fortemente colpito, con una dotazione finanziaria che permetterà di salvare dal default centinaia di imprese agricole specializzate nella coltivazione del prezioso agrume, dalle caratteristiche uniche al mondo.

34.Articolo 74 “Fondo per le emergenze in agricoltura”


All’articolo 74, comma 1, le parole “e della pesca” sono sostituite dalle seguenti “della pesca professionale e dell’acquacoltura”

SVILUPPO ECONOMICO

35.Art. 52“Modifica copertura credito d’imposta Zes unica del Mezzogiorno”:

Con riguardo all’articolo 52:

1. La rubrica dell’articolo 52 è sostituita dalla seguente: “(Copertura credito d’imposta ZLS e ZES unica del Mezzogiorno)”.



2. Dopo il comma 1 dell'articolo 52 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1 bis. La rubrica dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 è sostituita dalla seguente: *“Credito d'imposta ZLS e ZES unica”*”.

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 52 è aggiunto il seguente comma 1 ter:

“1 ter. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, dopo le parole *“nelle zone assistite della Regione Abruzzo”* sono inserite le parole *“e delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*”.

Relazione

L'emendamento proposto ha lo scopo di estendere i benefici fiscali previsti nell'ambito dell'articolo 52 del disegno di legge di bilancio 2024 anche alle zone logistiche speciali che, in attuazione dell'articolo 1, commi 61-65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.i. possono essere istituite nelle Regioni individuate dalla normativa europea come “più sviluppate” che includano almeno un'area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

La proposta è conforme a quanto previsto dalla citata legge n. 205/2017, la quale, all'articolo 1, comma 64, ha riconosciuto alle imprese operanti nelle ZLS la possibilità di usufruire, oltre che delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, anche dei benefici di carattere fiscale attribuiti alle ZES (oggi ZES unica), limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Si segnala che il credito d'imposta di cui sopra, con riferimento alle zone logistiche semplificate, è stato finanziato soltanto per l'esercizio 2023 con la legge di bilancio 27 dicembre 2022, n. 197.

Osservazioni al provvedimento

La Commissione Sviluppo Economico chiede di rimettere al Governo la valutazione circa l'opportunità di estendere le misure previste all'articolo 73 del provvedimento in oggetto anche alla Regione Toscana per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici di maggio 2023 e chiede, conseguentemente, un adeguamento delle risorse finanziarie stanziare per coprire i fabbisogni di entrambe le Regioni, Toscana ed Emilia-Romagna.

PROTEZIONE CIVILE

36. Rifinanziamento Fondo regionale art. 45 d.lgs. 1/2018 e personale Protezione Civile

Si chiede il rifinanziamento del fondo regionale di cui all'art. 45 del D.lgs. 1/2018 (già finanziato negli anni 2022 e 2023) e il riconoscimento di uno specifico ruolo per il personale delle strutture di protezione civile, come richiesto negli anni precedenti, ma mai recepito. Tali richieste sono condizionanti.

Si osserva, inoltre, che lo Stato prevede, all'art. 81, di erogare ulteriori fondi sulla difesa idrogeologica direttamente agli Enti locali senza alcuna condivisione con le Regioni e senza alcuna verifica sulla congruenza con la pianificazione e programmazione regionale o a scala di bacino.

Sarebbe necessario che tali risorse rientrassero all'interno della pianificazione regionale. Infatti, una mancata visione a livello di bacino idrografico, ma a livello di perimetro amministrativo dei Comuni non garantisce che gli interventi realizzati dai comuni non siano tali da spostare a valle il rischio idraulico.

37.Art. 1 del D.L. 189/2016

Dopo il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n.189/2016 si propone di inserire il seguente comma 1/bis:
“1 bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche per la ricostruzione degli immobili che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Marche e Umbria nei mesi di novembre 2022 e marzo 2023.”

38.Art. 8 del D.L. 189/2016

Dopo il comma 4 dell'art. 8 del D.L. n.189/2016 si propone di inserire il seguente comma 4/bis:
“4 bis. Per gli interventi di ricostruzione di cui al comma 1/bis dell'art. 1, i soggetti interessati dovranno presentare la domanda di contributo ricostruzione entro il 31 marzo 2024 presso i rispettivi Uffici Speciali di Ricostruzione.”

Relazione

Gli emendamenti 1 e 2 sono proposti al fine di velocizzare la ricostruzione dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti, rispettivamente il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate rispettivamente l'11 aprile 2023 e il 6 aprile 2023, in quanto potrebbero usufruire di un impianto normativo ormai collaudato e di strutture tecniche già in esercizio.

Allargare l'area del cratere 2016 alle aree danneggiate dai suddetti terremoti, è senz'altro la soluzione più efficace ed economicamente vantaggiosa per lo Stato che conterrebbe al minimo l'erogazione del CAS e dei sussidi per delocalizzazione attività produttive, oltre che molto efficiente nei confronti dei cittadini colpiti da ordinanza di sgombero dalle proprie abitazioni in quanto potranno immediatamente avanzare istanze di ricostruzione presso gli USR regionali.

Dal punto di vista economico l'estensione del cratere non richiederà una immediata copertura della spesa in quanto la ricostruzione privata si avvale del meccanismo del credito d'imposta mentre per quanto concerne la ricostruzione pubblica l'art. 52 comma 3 specificato già che “gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili” che annualmente il Governo stanziava con Legge di Stabilità.

Roma, 6 dicembre 2023

